

COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

TITOLO 01

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI CASTELNUOVO PARANO, NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL SEGUENTE NOME: - COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

- .

02. E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

03. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI IL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

(FINALITA')

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO D IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI,SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE, ANCHE ALL' ESTERO E TESO ALL' AFFERMAZIONE DEI DIRITTI DELL' UOMO;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA PERSONA, SIA SINGOLO CHE ASSOCIATO,ANCHE CON LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,E TUTELA DEL TERRITORIO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;

E) PROMUOVE ED INCORAGGIA LE ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI;

F) SANCISCE LA PARI DIGNITA' TRA UOMO E DONNA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA, AVVALENDOSI ANCHE DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI FRAZIONI: TERRA CASALI VALLI.

- LA FRAZIONE TERRA COMPRENDE GLI AGGLOMERATI: PIMPINELLI, CISTERNA E GRANELLE;

- LA FRAZIONE CASALI COMPRENDE L'AGGLOMERATO CESE;

- LA FRAZIONE VALLI COMPRENDE GLI AGGLOMERATI: VALLOMMARI, FRASSO, SELVOTTA E BORGO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 9,95 CONFINANTE CON I COMUNI DI S. GIORGIO A LIRI, VALLEMAIO CORENO AUSONIO, AUSONIA ED ESPERIA.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NELLA FRAZIONE CASALI CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE.

- IN CASI DI COMPROVATA INDISPONIBILITA' E, PER ESIGENZE ECCEZIONALI, IL SINDACO SENTITA LA GIUNTA ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PUO' RIUNIRE IL CONSIGLIO ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE, SEMPRE NEL TERRITORIO COMUNALE.

05. LA MODIFICA E LA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONE E AGGLOMERATI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE L'ISTITUZIONE DI UNA DELEGAZIONE COMUNALE IN ALTRE FRAZIONE.

ART. 05

STEMMA E GONFALONE

01. IL SIGILLO COMUNALE SI IDENTIFICA IN UN DISEGNO COSI' COMPOSTO:

A) UNO SCUDO IRREGOLARE CIRCONDATO PER TRE LATI, ESCLUSO LA PARTE SUPERIORE, DA DUE RAMI DI ALLORO CHE PARTONO DALLA PARTE INFERIORE, CON ALL'INTERNO UN CASTELLO CON TRE TORRI.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, O SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE, FATTE SALVE LE AUTORIZZAZIONI LEGGE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

04. SONO AMMESSE DEROGHE CON DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 06

ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE; LA GIUNTA MUNICIPALE; IL SINDACO

02. IL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANI E' REGOLATO, PER QUANTO NON PREVISTO PRESENTE STATUTO, DA APPOSITI REGOLAMENTI E DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 07

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08

COMPETENZE DEL CONSIGLIO ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE LE POTESTA' ED HA COMPETENZE LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 , ARTT. 32 :

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, DI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE DELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LA CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLI TRA COMUNE E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ORGANISMI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DEI BENI SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA

DELLA GIUNTA DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERATIVE NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSERE DIPENDENTI O CONTROLLATI.

LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 142/90 .

02. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATI IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A TARIFFA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' E I PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE A PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE REGIONALE E STATALE.

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

07. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 09

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO CONSUNTIVO, O

RENDICONTO DI CASSA; TUTTE LE ALTRE SESSIONI SONO STRAORDINARIE.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO,SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO; GLI ATTI RELATIVI VENGONO POSTI A DISPOSIZIONE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 03 COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVVENIRE CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE.

ART. 10

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE. LA

COMMISSIONE

PER L'APPRONTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE E' OBBLIGATORIA. POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI CONSILIERI NELLE SEGUENTI MATERIE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO, LL.PP. , IGIENE E SANITA', SPORT E CULTURA.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI, NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LA FORMA DI PUBBLICITA'

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI, AL FINE DI ACQUISIRE PARERI CONSULTIVI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 11

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. IL COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONI DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE SIA RITENUTO OPPORTUNO LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTA.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI AGISCONO PER L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE NELLA ULTIMA TORNATA ELETTORALE EBBE PIU' VOTI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI CHE RIGUARDANO INTERESSE PROPRIO O DEI LORO CONGIUNTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE DI PARENTELA.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA QUELLO PER SUBORDINATA ALLA PREVEDITA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANDO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE Danno COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE COMUNE ED AL SINDACO. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE; COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA A EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, CONTESTUALMENTE AL SINDACO, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO, E SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA,

LO STATUS I COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA
DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02, NON POSSONO
CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED
I DISCENDENTI L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI
DI L'GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE,
RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 17

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

02. NUMERO UN ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON
CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI, E COMUNQUE NON POTRA' RICOPRIRE
LA CARICA DI ASSESSORE ANZIANO E DI VICESINDACO.

03. L'ASSESSORE ESTERNO, NON CONSIGLIERE, PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA
DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA
PROPRIA DELEGA.

04. L'ASSESSORE ANZIANO, SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SARA' IL PIU' ANZIANO DI ETA' ED IN CONFORMITA'
AL 02 COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

ART. 18

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE GLI
ARGOMENTI E L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DELLE PROPOSTE
DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE EDI FUNZIONAMENTO POSSONO ESSERE
STABILITA DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 19

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTI GENERALE NONCHE' DI TUTTI
GLI ATTI, CHE PER LA LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO
COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL
CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON
PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI
OBIETTIVI PERSEGUITI AI MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI
GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE
GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:
A) ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO, ADOTTANDO TUTTI GLI ATTI E
TUTTI I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE
DELIBERE CONSILIARI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI
PROGRAMMI E TUTTI PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA

- SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL CONSIGLIO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI EDI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) CONCEDE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE SECONDO L'APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. AI SENSI DELL' ARTT. 12 L. N. 142/90 .
- I) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLE REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
- Q) PROCEDE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI;
- R) PROCEDE ALLA NOMINA DI COMMISSIONI ESAMINATRICI, GIUDICATRICI;
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- A) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- B) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RIVELAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 20

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA'

DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DAL 04 COMMA DELL' ARTT. 13, IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE ANZIANO PRESENTE.

ART. 21

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;
- C) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL' ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL' INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI

PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
H) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTO E ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
O) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
P) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI AFFINCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.
Q) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, LE CONVENZIONI E GLI ACCORDI.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE CHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
E) PROMUOVERE E ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, O DA ESSO DIPENDENTI, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI.

02. IL SINDACO SVOLGE LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO STABILITE DALLA LEGGE

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO ANCHE INFORMALE

LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIDENZA.

ART. 25

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E PUO' ESSERE INDIVIDUATO ANCHE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITA LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, L'ASSESSORE ANZIANO. IN CASO DI ASSENZA, ANCHE DELL'ASSESSORE ANZIANO, LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO VENGONO ESERCITATE DAI RIMANENTI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATA DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 26

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LE MODALITA' DI ACCESSO E DI PROGRESSIONE IN CARRIERA, LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA', I TRASFERIMENTI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, LE MODALITA' DEL CONCORSO DEL COMUNE ALLA NOMINA E ALLA REVOCA TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DI CUI AL COMMA 01 SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

03. AL SEGRETARIO COMUNALE E' AFFIDATA, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE CHE ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTI, CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI.

04. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E' TITOLARE DELLE FUNZIONI DI CUI DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 , ED IN PARTICOLARE:

A) E' CAPO DEL PERSONALE, VIGILA SULL'OSSERVANZA DEI DOVERI DI UFFICIO, PROMUOVE ATTI E PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE SUI QUALI HA PARERE OBBLIGATORIO;

B) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NEI CONFRONTI DEI QUALI ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO DIREZIONE E CONTROLLO;

C) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, IL SETTORE RESPONSABILE

DELL'ISTRUTTORIA, PROVVEDE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA PROVVEDERE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA STESSA NE CURA LO SVOLGIMENTO E VIGILA A CHE IL PROVVEDIMENTO FINALE VENGA ADOTTATO NEI TERMINI REGOLAMENTARI;

D) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

- E) PROVVEDE, IN VIA SOSTITUTIVA, ALL'ISTRUTTORIA ESERCITANDO, IL POTERE DI AVOCARE A SE' LE COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE;
IN CASO DI INADEMPIENZE O RITARDI DI QUESTI ULTIMI PROMUOVE I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
- F) ASSUME, OVE OCCORRA, ATTRIBUZIONI GESTIONALI;
- G) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI SVOLGENDOVI FUNZIONI DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, E REDIGE I RELATIVI VERBALI;
- H) ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE CUI LA STESSA AMMINISTRAZIONE E' PARTE;
- I) ESPRIME, A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, PARERI TECNICI A CARATTERE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO, E PARERI LEGALI, ANCHE IN FORMA SCRITTA;
- L) ESPRIME PARERI DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- M) E' COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- N) PROVVEDE, ANCHE A MEZZO DI UN IMPIEGATO DALLO STESSO DELEGATO, ALLE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI ALL'ALBO PRETORIO;
- O) SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
- P) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO D'UFFICIO, I PERMESSI ED I CONGEDI DEL PERSONALE, NELL'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEI REGOLAMENTI;
- Q) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA ANCHE TEMPORANEA NELL'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA SU PARERE CONFORME DELLA GIUNTA;
- R) SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINATI E ADOTTA LA SANZIONE DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE, NELL'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI;
- S) PRESIEDE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
- T) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI.
- U) PRESIEDE LA COMMISSIONE DI CONCORSO IN MANCANZA DI DIRIGENTI.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE

ART. 27

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SIA PER SINGOLI ATTI CHE PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI; B. ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI; DI SUPERAMENTO DELLA

SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 28

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA

IN UFFICI APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 29

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE, PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 30

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CIVILE E CULTURALE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN

APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 31

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA DI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON UN ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. IL COMUNE PARTECIPA ALTRESI' AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PROMOSSE DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE.

05. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTE VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

06. IN OGNI CASO IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO SULLA BASE DEI DELIBERATI COLLEGIALI ASSUNTI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE; QUALORA SUSSISTONO COMPROVATI MOTIVI DI URGENZA IL SINDACO PUO' PARTECIPARE ALL'ACCORDO, SOTTOSCRIVENDO SOTTO RISERVA DI DELIBERAZIONE DI RATIFICA.

07. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

ART. 32

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE DEL COMUNE.

ART. 33

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE PUO' SVILUPPARE RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 34

CONTROLLO INTERNO

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE POPOLARE DIRITTO DI ACCESSO DIFENSORE CIVICO

ART. 35

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 36

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI,

TRANNE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTI LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDENTE DALLA COMUNICAZIONE PROVVEDENDO A MEZZO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI

MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.

05. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

06. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE. DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 05, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

07. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

08. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

09. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

10. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

11. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE, DEVE ESSE MOTIVATO SALVO CHE NELLE IPOTESI PREVISTE DAL COMMA

12. LA MOTIVAZIONE DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

12. LA MOTIVAZIONE NON E' RICHIESTA PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE.

ART. 37

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE

AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DAL SINDACO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 38

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, ANCHE IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 37 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONI. IN QUEST'ULTIMO CASO,IL PROCEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO. IL SINDACO E' TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE, IN OGNI CASO, CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 39

PROPOSTE

01. IL 15% (QUINDICI PER CENTO) DI CITTADINI RESIDENTI, ISCRITTI NELL'ULTIMA REVISIONE ELETTORALE, CON FIRME AUTENTICATE NEI MODI STABILITI DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 45 POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA SE NECESSARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE PUO' SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L`INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 40

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE

DAL SUCCESSIVO ARTT. 43 ; CONSENTE L`ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE, STABILISCE IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 41

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTIVI SULL`ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL`ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 42

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L`ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSE CIRCOSCRITTO AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVI O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 43

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 44

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

ART. 45

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO REFERENDUM VOLTO A FINALITA' DI RACCORDO TRA L'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI COMUNALI E GLI ORIENTAMENTI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. E' AMMESSO SOLO REFERENDUM CONSULTIVO ESCLUSIVAMENTE SU MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE, CON ESCLUSIONE DI QUESTIONI CONCERNENTI AZIENDE SPECIALI, LE NORME REGOLAMENTARI MERAMENTE ESECUTIVE DI LEGGI DELLO STATO O DELLA REGIONE, LE LEGGI E TARIFFE TRIBUTARIE E DI BILANCIO LE LEGGI PENALI ED ELETTORALI, I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI, ACQUISTI, ALIENAZIONI, PERMUTE APPALTI O CONCESSIONI PROVVEDIMENTI DI NOMINA E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI COMUNALI, NONCHE' QUESTIONI CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. NON E' AMMESSO REFERENDUM COMUNALE IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO, ED ENTRO 06(SEI) MESI DA ALTRA CONSULTAZIONE.

04. LA INDIZIONE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE VALUTA ANCHE L'AMMISSIBILITA', A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DI PROPRIA INIZIATIVA O SULLA BASE DI DOCUMENTO CONTENENTE LA CHIARA ENUNCIAZIONE DELL'OGGETTO O DEL QUESITO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO IL 30%(TRENTA PER CENTO)DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI RESIDENTI NEL COMUNE, CON FIRME AUTENTICATE DA NOTAIO, CANCELLIERE DELLA PRETURA O DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE, DEL MANDAMENTO O DAL SEGRETARIO DEL COMUNE. IL CONSIGLIO DECIDE SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E LO INDICE ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DALL' ARTT. 45 COMMA 03 . LA DATA DI RIFERIMENTO RISULTA DALLA ESECUTIVITA' DELLA RELATIVA DELIBERA.

05. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSO.

06. SE L'ESITO E' RISULTATO FAVOREVOLE IL SINDACO, ENTRO 20 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, SOTTOPONE AGLI ORGANI COLLEGIALI SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE APPOSITA APPOSITA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN CONFORMITA' ALL'ESITO REFERENDARIO. LA STESSA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE PROMOSSA ANCHE IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

07. LE SPESE REFERENDARIE SONO A TOTALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 46

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO O SOTTOPOSTO A LIMITI DI DIVULGAZIONE DELLE ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINAZIONE, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241 .

ART. 48

NOMINA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE LA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

03. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE E PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. IL DIFENSORE PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 49

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLA COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DEL CULTO; DEGLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RISERVATO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHE ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL 04 GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLA CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU RICHIESTA DI ALMENO TRE CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATA DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 50

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CORREDATI DI QUANTO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGolare CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' INVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO' ALTRESI' PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO I TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATE LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI, E LE CARENZE RISCO NTRATE.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTATO NON PERCEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE

QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 51

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE IL DIFENSORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 52

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALE DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 40% (QUARANTA PER CENTO) DEI CITTADINI RESIDENTI ED ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA, IN TALE IPOTESI LA LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 53

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI CITTADINI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT.

39 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE POSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 54

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

ART. 55

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 56

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI' NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 M.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LE LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO

SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

TITOLO 05

DEMANIO PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 57

BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.
02. I TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO SONO REGOLATI DALLE LEGGI SPECIALI.
03. I BOSCHI SONO UTILIZZATI IN CONFORMITA' A UN PIANO TECNICO-ECONOMICO COMUNALE.

ART. 58

DEMANIO

01. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE LE STRADE, GLI ACQUEDOTTI, LE FOGNATURE, GLI IMMOBILI RICONOSCIUTI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E ARTISTICO A NORMA DEL LEGGI IN MATERIA, LE RACCOLTE DEI MUSEI, DELLE PINACOTECHES, DEGLI ARCHIVI, DELLE BIBLIOTECHE, I CIMITERI E COMUNQUE TUTTI QUEI BENI APPARTENENTI ALLE SPECIE SOPRAINDICATE, PURCHE' DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
02. I BENI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE SONO INALIENABILI E NON POSSONO FORMARE SOGGETTI DI DIRITTI A FAVORE DI TERZI SE NON NEI MODI, NELLE FORME, NEI TERMINI NEI LIMITI STABILITI DELLE LEGGI CHE LI RIGUARDANO.
03. ALLO STESSO REGIME SONO SOGGETTI I DIRITTI REALI CHE SPETTANO AL COMUNE SU BENI ANCORCHE' APPARTENENTI AD ALTRI SOGGETTI, QUANDO I DIRITTI DEGLI STESSI SONO COSTITUITI PER L'UTILITA' DEI BENI DI CUI AL COMMA 10 PER IL CONSEGUIMENTO DI FINI DI PUBBLICO DI PUBBLICO INTERESSE CORRISPONDENTI A QUELLI A CUI SERVONO I BENI MEDESIMI.
04. IL COMUNE HA L'OBBLIGO DALLA TUTELA DEI BENI DI CUI AL COMMA 01 E DEI DIRITTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 59

I BENI PATRIMONIALI

01. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE I BENI CHE, PURCHE' APPARTENENTI AL COMUNE NON SIANO DELLA SPECIE INDICATA AL PRECEDENTE ARTT. 58 .
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE GLI EDIFICI DESTINATI AD UN PUBBLICO SERVIZIO. TALI BENI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLE LEGGI CHE LI RIGUARDANO.

ART. 60

PASSAGGIO DI BENI

01. IL PASSAGGIO DEI BENI DAL DEMANIO AL PATRIMONIO COMUNALE E' STABILITO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PUBBLICA NEI MODI STABILITI DAL PRECEDENTE ARTT. 20 , COMMA 03 PER I REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 61

LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI

01. TUTTI I BENI COMUNALI, DI QUALSIASI NATURA DEVONO ESSERE INVENTARIATI. L'INVENTARIO DEI BENI CONSISTE IN UNO STATO DESCRITTIVO DEI MEDESIMI.

02. L'INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILI, DA FARSI IN APPOSITI REGISTRI DI CONSISTENZA, DOVRA' INDICARE ALMENO GLI ESTREMI CATASTALI, L'UBICAZIONE, I TITOLI DI PROVENIENZA IL VALORE CHE DOVRA' ESSERE AGGIORNATO OGNI DIECI ANNI.

03. L'INVENTARIO DEI BENI MOBILI, DA FARSI IN ANALOGHI ELENCHI DESCRITTIVI DI CONSISTENZA, DOVRA' INDICARE I LOCALI IN CUI SI TROVANO, LA QUANTITA' O IL NUMERO SECONDO LE VARIE SPECIE, IL VALORE CHE DOVRA' ESSERE AGGIORNATO OGNI CINQUE ANNI.

04. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE E IL TITOLARE DI CIASCUN SERVIZIO SONO RESPONSABILI O DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DEGLI INVENTARI, SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI.

05. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO. I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO A CANONI LA CUI TARIFFA E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

06. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI O COMUNQUE DA CESPITI DA INVESTIRE A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATI NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

ART. 62

DISCIPLINA E POTESTA' IMPOSITIVA

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA COMUNALE E' RISERVATA ALLA LEGGE.

02. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E' ALTRESI' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 63

ATTIVITA' FINANZIARIA

01. LA FINANZA COMUNALE E' COSTITUITA DA IMPOSTE PROPRIE, ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI, TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI, TRASFERIMENTI ERARIALI TRASFERIMENTI REGIONALI, ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE, RISORSE PER INVESTIMENTI, ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI.

03. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI

PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA
CONTRIBUZIONE ERARIALE PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
INDISPENSABILI.

ART. 64

CAPACITA' IMPOSITIVA

01. NELL' AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE
ISTITUISCE E RISCUOTE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI, TARIFFE, CONTRIBUTIONI
E CORRISPETTIVI, SUI SERVIZI DI PROPRI COMPETENZA, DETERMINATI ANCHE IN
MODO NON GENERALIZZATO, PERSEGUENDO IL FINE DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL PAREGGIO ECONOMICO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA L' ISTITUZIONE E L' ORDINAMENTO DEI
TRIBUTI, REGOLAMENTA LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER
LA FUNZIONE DI BENI E SERVIZI.

03. L' ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO
STATO.

ART. 65

BILANCIO PREVENTIVO

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO DI
PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI RESIDUI, COMPETENZA E
CASSA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO,
SALVA OGNI CONTRARIA DISPOSIZIONE DI LEGGE, IL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE
LAZIO.

LA LEGGE STABILISCE I CASI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO
PLURIENNALE.

04. IL BILANCIO DOVRA' ESSERE REDATTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI
UNIVERSALITA' INTEGRITA' E PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO. IL
BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA
CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE
DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, PENA LA NULLITA' DEL
PROVVEDIMENTO DI SPESA.

06. COPIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DIVENUTO ESECUTIVO A SEGUITO DEL
CONTROLLO, E' TRASMESSO AL TESORIERE COMUNALE.

ART. 66

CONTO CONSUNTIVO

01. LA GESTIONE DEL BILANCIO E' ATTUATA ATTRAVERSO IL TESORIERE
COMUNALE ED E' RILEVATA MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E RIASSUNTA
NEL CONTO CONSUNTIVO, COMPRENDENTE IL CONTO FINANZIARIO E IL CONTO
PATRIMONIALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO IL

CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA ALTRESI' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, AI SENSI DELL' ARTT. 57 , L. 142/90 .

ART. 67

CONTROLLI DI LEGITTIMITA'

01. IL TERMINE PER L'ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E' DI QUARANTA GIORNI. IL DECORSO DEL TERMINE DETERMINA L'ESECUTIVITA' DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUL BILANCIO PREVENTIVO E SUL CONTO CONSUNTIVO COMPRENDE LA COERENZA INTERNA DEGLI ATTI E LA CORRISPONDENZA DEI DATI CONTABILI CON QUELLO DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE' CON I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI AL STESSE.

ART. 68

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE UN REVISORE DEI CONTI, SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI ALLE LETTERE

A) ,

B) , C) DEL COMMA 02 DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. ALLA NOMINA SI PROCEDE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SE NON PER ACCERTATA E MOTIVATA INADEMPIENZA E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

04. IL REVISORE DEI CONTI, A RICHIESTA, PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI.

05. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE COMUNALE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

06. A TAL FINE IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI COMUNALI. 07-NELLA RELAZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) IL

REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

08. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI, ADEMPIE AI PROPRI DOVERI CON DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DEL

COMUNE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

09. AL REVISORE SPETTA UN COMPENSO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 06 QUINQUES COMMA 04 , DELLA LEGGE 15 MARZO 1991 , N. 80 .

ART. 69

CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE

01. I TITOLARI DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI SINGOLI CAPITOLI DEL BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PROPOSTI. I RISULTATI SONO COMUNICATI AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE ANNUALMENTE, ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE, AL CONSIGLIO SUL CONTROLLO DI GESTIONE EFFETTUATO.

02. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA, OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL DECRETO LEGGE 01 LUGLIO 1986 N. 318 E RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE 09 AGOSTO 1986 , N. 488 , APPOSITI DELIBERAZIONE CON LA QUALE SONO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE AL RIPRISTINO DEL PAREGGIO.

ART. 70

TESORERIA COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA AL QUALE COMPETE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI RISCOSSIONE E LISTE DI

CARICO, E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN BASE AD ORDINI DI PAGAMENTO IN VIRTU' DI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI AI SENSI DI LEGGE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI.

02. IL TESORIERE E' COMUNQUE TENUTO, E NE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, AL PAGAMENTO DELLE RETE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

ART. 71

REGOLAMENTO CONTABILITA'

01. QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE TITOLO SARA' DISCIPLINATO DA UNO O PIU' REGOLAMENTI COMUNALI TRA CUI QUELLO DI CONTABILITA' AI SENSI DELL' ARTT. 59 , COMMA 01 ,DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 72

01. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 73

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO 01 ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE LO STATUTO.